

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
SODNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ  
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL  
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS  
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH  
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS  
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA  
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ  
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN  
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS  
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV  
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI  
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

## COMUNICATO STAMPA n. 84/04/IT

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-200/02

*Kunquian Catherine Zhu e Man Lavette Chen / Secretary of State for the Home Department*

**UNA BIMBA IN TENERA ETÀ, CITTADINA DI UNO STATO MEMBRO, HA UN DIRITTO DI SOGGIORNO SUL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO NEL CASO IN CUI BENEFICI DI UN'ASSICURAZIONE MALATTIA E DISPONGA DI SUFFICIENTI RISORSE**

*Il rigetto della domanda di un permesso di soggiorno di lunga durata presentata dalla madre – cittadina di uno Stato terzo – priverebbe di effetto utile il diritto di soggiorno del figlio.*

La sig.ra Chen, cittadina cinese e madre di un figlio avente la stessa cittadinanza, si è recata a Belfast, nell'Irlanda del Nord (Regno Unito) per darvi alla luce qualche mese più tardi la sua secondogenita. Catherine ha ottenuto la cittadinanza irlandese, poiché la normativa di tale Paese riconosce tale diritto a chiunque nasca su tutto il territorio dell'isola d'Irlanda. Catherine non ha invece il diritto di ottenere la cittadinanza britannica, né quella cinese.

La sig.ra Chen e sua figlia vivono attualmente a Cardiff, nel Galles (Regno Unito), dove Catherine riceve servizi medici privati e servizi di puericultura retribuiti. Né la sig.ra Chen né Catherine dipendono da fondi pubblici nel Regno Unito e dispongono entrambe di un'assicurazione malattia.

Essendo loro stato rifiutato un permesso di soggiorno di lunga durata, la sig.ra Chen e sua figlia hanno proposto un ricorso giurisdizionale. L'Immigration Appellate Authority ha chiesto alla Corte se il diritto comunitario conferisca a Catherine e a sua madre un diritto di soggiorno nel Regno Unito.

*Sul diritto di soggiorno di Catherine*

La Corte rammenta anzitutto che il diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione europea sul territorio di un altro Stato membro è riconosciuto dal Trattato CE a tutti i cittadini

dell'Unione, nel rispetto di condizioni e limiti previsti da tale Trattato, nonché delle disposizioni adottate per la sua applicazione. Infatti, gli Stati membri possono esigere dai cittadini che vogliano beneficiare del diritto di soggiorno sul loro territorio, di disporre, per sé e per i propri familiari, di un'assicurazione malattia che copra tutti rischi nello Stato membro ospitante e di risorse sufficienti per evitare che divengano, durante il loro soggiorno, un onere per l'assistenza sociale dello Stato membro ospitante.

Catherine dispone in effetti tanto un'assicurazione malattia quanto di risorse sufficienti, fornite da sua madre, per non divenire un onere per l'assistenza sociale del Regno Unito.

La Corte constata poi che **il fatto che Catherine non abbia, essa stessa, risorse necessarie è irrilevante, dato che il diritto comunitario non prevede condizioni quanto alla loro provenienza**, tanto più che le disposizioni che sanciscono un principio fondamentale come quello della libera circolazione delle persone devono essere interpretate estensivamente.

Per quanto riguarda, infine, il fatto che il soggiorno della sig.ra Chen in Irlanda era preordinato a consentire al nascituro l'acquisto della cittadinanza irlandese, la Corte precisa che **il Regno Unito non può respingere la domanda di un permesso di soggiorno a Catherine per il solo fatto che l'acquisto della cittadinanza irlandese avrebbe la finalità di procurare un diritto di soggiorno ad un cittadino di uno Stato terzo**. Come già dichiarato dalla Corte, le condizioni di acquisto e perdita della cittadinanza rientrano nella competenza di ciascuno Stato membro e **uno Stato membro non può limitare gli effetti dell'attribuzione della cittadinanza di un altro Stato membro**.

*Sul diritto di soggiorno della sig.ra Chen*

Il diritto comunitario garantisce agli ascendenti a carico del titolare del diritto di soggiorno il diritto di installarsi con lui. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, tale situazione è caratterizzata dal fatto che il sostegno materiale dell'ascendente è garantito dal titolare del diritto di soggiorno. Poiché la sig.ra Chen si trova in una situazione inversa, non potrebbe beneficiare di un diritto di soggiorno in tal senso.

Tuttavia, secondo la Corte, **negare alla sig.ra Chen la possibilità di soggiornare con sua figlia nel Regno Unito priverebbe di qualsiasi effetto utile il diritto di soggiorno della bimba**. Infatti, per poter godere del diritto di soggiorno, Catherine deve avere, a causa della sua tenera età, il diritto di essere accompagnata da sua madre, cioè dalla persona che ne ha la custodia

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna  
la Corte di giustizia*

*Lingue disponibili: DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PL, PT*

*Il testo integrale della sentenza si trova al sito Internet della Corte*

*<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>*

*Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna Angelidis*

*tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*